



S T A T U T O

Capo 1[^]

Art. 1 Costituzione, sede

La Casa di Riposo di Villafranca di Verona è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della legge 17 luglio 1890, n° 6972, istituita con D.p.r. 28 marzo 1967, n. 287 e la cui denominazione è: "Casa di Riposo Morelli Bugna".

La "Casa di Riposo Morelli Bugna" ha sede legale in Villafranca di Verona, via Rinaldo da Villafranca n. 16.

Agli effetti fiscali porta il n. 80013390234 di codice fiscale e il n. 01557080239 di partita I.V.A.

Art. 2 Finalità

Scopo della casa di riposo è l'assistenza, sia in forma residenziale che aperta, alle persone anziane in stato di autosufficienza o non autosufficienza, che si trovino in particolari condizioni di bisogno per la loro esistenza o che siano incapaci, per condizione sociale o età avanzata, di procurarsi in tutto o in parte i normali e vitali mezzi di sussistenza, nonché ai disabili.

L'accoglimento delle persone prive di mezzi di sostentamento, sarà comunque subordinato all'assunzione della relativa spesa da parte dei Comuni di provenienza.

A tale fine, la casa di riposo promuove, realizza e gestisce tutte le iniziative di assistenza: materiali, morali, sociali, sempre ispirate a principi umanitari e cristiani, per l'accoglimento, la cura e il ricovero degli assistiti.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare o permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

Nella casa di riposo sono assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, nonché l'assistenza religiosa.

Le norme relative all'accoglimento degli Ospiti e al loro comportamento nella casa di riposo, sono fissate da apposito regolamento interno.

Non possono comunque essere accolte persone affette da malattie contagiose.

Art. 3 Partecipazione a cooperative o enti senza scopo di lucro

Per il conseguimento delle proprie finalità, la "Casa di Riposo Morelli Bugna" può partecipare alla costituzione di società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dal presente statuto.

La partecipazione non potrà comunque essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.

Inoltre, nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente, la "Casa di Riposo Morelli Bugna" ha la possibilità di partecipare ad altri enti non lucrativi pubblici o privati.

Art. 4 Programmazione

La casa di riposo dispone e organizza i propri mezzi secondo le scelte programmatiche della Regione Veneto, armonizzando le attività e gli interventi con le iniziative di competenza degli altri enti pubblici territoriali.

La casa di riposo può, pertanto:

- a) realizzare e gestire, a mezzo convenzione con detti enti, servizi residenziali e aperti per anziani autosufficienti, non autosufficienti e disabili;
- b) promuovere corsi di formazione professionale per operatori di assistenza agli anziani e disabili, nonché per le altre figure professionali presenti.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della casa di riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzature e arredi risultanti dai pubblici registri immobiliari e dagli inventari.

Il patrimonio della casa di riposo può essere aumentato o integrato con oblazioni, donazioni, legati, elargizioni di enti e privati, purché posti in atto nelle forme di legge.

Ogni variazione, in aumento o diminuzione, del patrimonio deve essere fatta nelle forme di legge.

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, l'ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, le rendite del proprio patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari, nonché le proprie risorse di bilancio espressamente a ciò destinate.

Art. 6 Rette di degenza

I programmi, le iniziative, l'assistenza e il mantenimento degli ospiti della casa di riposo vengono sostenuti con le rendite patrimoniali, con i contributi e con le rette di degenza e assistenza.

Queste ultime verranno annualmente determinate dal consiglio di amministrazione, in ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla casa di riposo per fornire l'assistenza agli ospiti, il mantenimento dell'immobile e l'attuazione delle iniziative programmate.

Art. 7 Convenzioni

L'accoglimento degli ospiti in convenzione è disciplinato dalla vigente normativa regionale.

I posti non in convenzione sono regolati da apposito regolamento interno.

La casa di riposo può stipulare convenzioni con enti e con privati in ordine all'accoglimento di anziani, disabili e minori o alla erogazione di servizi.

Art. 8 Rapporti con gli ospiti

I rapporti con gli ospiti della Casa di Riposo e i servizi loro offerti vengono regolati con specifiche disposizioni interne e con l'adozione della Carta dei Servizi.

Con provvedimento motivato, il consiglio di amministrazione può disporre la dimissione di ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, sia incompatibile con la vita comunitaria nella casa di riposo.

Capo 2^

Art. 9

Organi della casa di riposo

Sono organi della casa di riposo:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 1) il presidente
- 2) il direttore
- 3) l'organismo di revisione contabile.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Comune di Villafranca di Verona nel rispetto della normativa sulle incapacità e incompatibilità.

E' vietata, da parte dei soggetti cui è conferito il potere di nomina dei consiglieri, la revoca degli stessi, non sussistendo rapporto di rappresentanza.

Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, il presidente e il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni fino all'effettiva entrata in carica del nuovo consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non appena si verifichi una delle incompatibilità previste dalla legge, deve immediatamente darne comunicazione agli uffici regionali per i conseguenti adempimenti.

La dichiarazione di incompatibilità è pronunciata dall'autorità regionale competente.

Allo scopo di garantire la continuità dell'amministrazione dell'IPAB, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve attivare le procedure di rinnovazione delle cariche 90 giorni prima della scadenza del collegio di appartenenza, dandone contestuale comunicazione all'autorità regionale competente per i relativi adempimenti.

Le surrogazioni, per decadenza, dimissioni o decesso, sono fatte dal Comune di Villafranca e i surrogati durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio.

La rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità regionale competente.

Nel caso di scioglimento o decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, il nuovo consiglio dura in carica per cinque anni.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

E' fatto obbligo al Presidente, o a chi ne svolga le funzioni, di comunicare al Comune il verificarsi dell'ipotesi di cui sopra, dandone, nel contempo, notizia alla Regione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre mesi consecutivi alle sedute, decade automaticamente dall'incarico. Il consiglio di amministrazione deve prenderne atto e comunicarlo al Comune di Villafranca di Verona per la surrogazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti anche per più di due mandati consecutivi.

Al Presidente, al Vice presidente e ai consiglieri spetta una indennità di carica annua da determinarsi con atto deliberativo, in conformità a quanto stabilito al punto n° 4 dell'allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 42 del 22.04.1998 riferita alla indennità dei Sindaci dei comuni ricadenti nella fascia cui appartiene il Comune di Villafranca di Verona.

Art. 11
Competenze del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito espressamente dalla vigente normativa, compete la nomina del Presidente e il Vice Presidente, l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, delle rette e delle tariffe per i servizi espletati, l'assestamento, le variazioni e gli storni di bilancio, l'approvazione della Pianta organica e le relative modifiche.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 12
Competenze del presidente

Il presidente assume la legale rappresentanza dell'Ente. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle relative deliberazioni. Vigila sulle applicazioni delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto.

In caso di urgenza, procede con proprio provvedimento (Ordinanza) in surrogazione del Consiglio di Amministrazione, nelle seguenti materie:

- variazioni e storni di bilancio
- deroga al Regolamento per il servizio di accogliimento degli Ospiti.

Le ordinanze presidenziali vengono ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile da tenersi entro e non oltre 40 giorni.

In caso di assenza, impedimento o decesso, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano nella carica o, in subordine, per età, assume la sostituzione del Presidente.

L'attività del Presidente è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 13
Direttore

Al livello apicale della pianta organica del personale della casa di riposo, con qualifica di Dirigente, è collocato il Direttore dell'ente.

Il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituzione e come tale adotta tutti i provvedimenti (Determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, rispondendo dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte, ne redige e sottoscrive i verbali.

Spetta al Direttore adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e al patrimonio dell'Ente non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore sono inoltre attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

L'attività del Direttore è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 14
Organismo di revisione contabile

L'Organismo di revisione contabile è composto secondo le modalità previste per legge, come segue:

- il componente è nominato dalla Giunta regionale;

Le funzioni dallo stesso esercitate, la durata e le relative indennità sono definite da un apposito regolamento interno, sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa regionale in materia.

Capo 3[^]. Norme generali

Art. 15
Personale

Le modalità di nomina, la pianta organica, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, sono fissate da apposito regolamento, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

L'azione degli organi e di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Istituzione, ponendo innanzitutto la necessità di soddisfare le esigenze degli ospiti senza distinzione di condizione personale o sociale.

Art. 16
Albo dell'Istituzione

Il consiglio di amministrazione individua nella sede dell'Ente apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituzione" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

All'Albo Pretorio del Comune ove ha sede la struttura, saranno invece pubblicati i soli atti previsti per legge.

Il Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo e terzo comma avvalendosi del personale amministrativo e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 17
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria, in conformità alle vigenti disposizioni, è affidato ad un istituto bancario o ad altro soggetto a ciò abilitato per legge.

Art. 19
Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Approvato con deliberazione n° 70 del 20.05.1999, modificata con deliberazioni:

1. n° 80 del 28.06.1999
2. n° 133 del 06.12.1999
3. n° 16 del 28.02.2001
4. n° 48 del 07.12.2005
5. n° 9 del 31.03.2006
6. n° 32 del 05.10.2017
7. n° 33 del 22/09/2026

REGOLAMENTO DEI REVISORI DEI CONTI

* * * * *

Art. 1 - Nomina

1. L'Organismo di revisione contabile è composto da un componente nominato dalla Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'art. 56 della legge regionale n° 30 del 30.12.2016-
2. Il componente dell'Organismo deve essere iscritto nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nominato fra i revisori inseriti nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico.
3. Il Componente uscente esercita le funzioni fino all'insediamento del subentrante. Il soggetto nominante di cui sopra deve provvedere alla ricostituzione dell'Organismo entro il termine di scadenza. Decorso 45 giorni dalla scadenza dell'Organismo senza che questi abbia provveduto al rinnovo, l'Organismo decade.
4. Nel periodo di proroga l'Organismo può adottare esclusivamente atti urgenti ed indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 2 - Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. Il revisore dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza o ai sensi del 4° comma dell'art. 6 del presente regolamento.
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico

Nel caso di cessazione dalla carica di un revisore nel corso del mandato, l'organismo che lo ha nominato provvede entro 45 giorni alla nomina di un nuovo componente in sostituzione di quello cessato; lo stesso rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'Organismo.

Art. 3 - "Ineleggibilità e incompatibilità"

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del revisore dei conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.
2. Il componente dell'organismo di revisione contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente durante il mandato.

Art. 4 - "Compiti dell'Organismo di revisione contabile"

1) l'Organismo svolge i seguenti compiti:

a)

- vigila sull'osservanza da parte dell'Ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- ha, altresì, l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritenga opportuno, la struttura regionale competente.
- è tenuto, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

b) esercita la vigilanza:

- sulla esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, dai dirigenti e dai responsabili di servizio sotto il profilo contabile e finanziario;
- sulla tenuta delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali, nonché sugli adempimenti fiscali e relative documentazioni;
- sulla regolare tenuta degli inventari mobiliari ed immobiliari;
- sulla regolarità applicativa delle norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti;

c) esprime pareri in merito a:

- progetti di bilanci di previsione;
- piani finanziari ed economici di investimento;

d) accerta la consistenza di cassa dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente o ricevuti in deposito cauzionale;

e) redige la relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio nella quale:

- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rilevabili dalle scritture contabili;
- esprime pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi, nonché proposte tendenti a migliorare efficienza, produttività ed economicità della gestione.

f) redige le relazioni di accompagnamento al bilancio economico annuale di previsione, al documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, alla relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

g) svolge i compiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'attività di vigilanza può essere esercitata con diritto di accesso agli atti ed agli uffici dell'Ente.

3. Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e comunicazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 5 - "Svolgimento dell'attività"

1. L'attività dell'Organismo contabile di revisione è diretta al Consiglio di Amministrazione tramite il Presidente.
2. Il bilancio di esercizio, il bilancio economico annuale di previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione sono sottoposti all'Organismo contabile di revisione secondo le scadenze previste dal Regolamento di Contabilità, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti.
3. Le relazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 4 vanno depositate presso la sede dell'Ente secondo le scadenze previste dal Regolamento di Contabilità, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti.
4. Sugli altri atti, l'Organismo formula i pareri di propria competenza entro cinque giorni dalla ricezione degli atti stessi, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti, ovvero in caso di urgenza.

Art. 6 - "Sedute"

1. L'Organismo contabile di revisione redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
2. L'Organismo si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e di esercizio.
3. Il Revisore che risulta assente senza giustificato motivo, comunicato tempestivamente all'Ente in forma scritta, per più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che, contemporaneamente, provvede alla sostituzione mediante richiesta scritta alla Giunta Regionale.

Art. 7 - "Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione"

1. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione su espressa richiesta del Presidente di quest'ultimo e può essere ammesso ad assistere ai lavori del Consiglio stesso su temi specifici.

Art. 8 - "Assistenza all'organismo"

1. Il Revisore si riunisce per l'espletamento del suo mandato presso la sede dell'Ente.
2. Assiste all'Organismo di revisione il Direttore dell'Ente o un dipendente da lui delegato.

Art. 9 - "Compenso"

Al Revisore dei Conti spetta un compenso onnicomprensivo di onorario, spese accessorie e di

viaggio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto amministrativo.

Approvato con Deliberazione n° 84 del 31.03.1994 e modificato con Deliberazioni:

- n° 194 del 28.10.1997,
- n° 24 del 13.12.2011,
- n° 33 del 12.09.2016,
- n° 32 del 05.10.2017.
- n° 33 del 22.09.2026.